



Comune di Lipari

Città Metropolitana di Messina

ORIGINALE

ORDINANZA N. 41 del 02-10-2025

Oggetto:

Interdizione allo scalo di alaggio denominato "Porto del Pertuso" Frazione di Ginostra, Isola di Stromboli - a seguito del fenomeno franoso del 30 settembre 2025.

L'anno duemilaventicinque addì due del mese di ottobre,

II SINDACO

CONSIDERATO che in data 30 settembre del c.a.. è stato segnalato telefonicamente dalla Delegata del Sindaco al Responsabile del Servizio di Protezione Civile un fenomeno franoso a monte del "Porto del Pertuso" sito nella frazione di Ginostra dell'isola di Stromboli;

VISTA la relazione del 02 ottobre 2025, prot. n. 0036947, con la quale detto Responsabile del Servizio di Protezione Civile, a seguito del sopralluogo effettuato in data 01 ottobre 2025, ha evidenziato l'avvenuto distacco di una porzione della falesia soprastante lo scalo di alaggio del "Porto del Pertuso";

CONSIDERATO che la situazione presenta condizioni di precarietà e rischio per la pubblica incolumità, per la presenza di ulteriori elementi instabili in corrispondenza della nicchia di distacco, nonché per lo stato di degrado delle gabbionate di sostegno e della rete paramassi vistosamente deteriorata;

RITENUTO necessario, in via cautelativa e urgente, interdire l'utilizzo dello scalo di alaggio al fine di prevenire rischi per persone e cose;

TENUTO CONTO di quanto rappresentato dal Responsabile del Servizio Comunale di Protezione Civile in esito al sopralluogo dallo stesso effettuato in data 1 ottobre 2025, sulla necessità l'adozione di specifica Ordinanza interdittiva ai sensi dell'art. 54 del TUEL;

VISTO l'art. 54, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL);

ORDINA

1. L'interdizione immediata e fino a nuova disposizione dello scalo di alaggio denominato "Porto

del Pertuso” sito nella frazione di Ginostra (isola di Stromboli), vietandone l'utilizzazione dell'area da parte della popolazione, di operatori marittimi e di terzi a qualunque titolo.

2. La delimitazione dell'area mediante transennamento e apposizione di idonea segnaletica di divieto e pericolo, a cura del Servizio Comunale di Protezione Civile, con il supporto della Polizia Municipale.
3. La trasmissione della presente ordinanza alla Prefettura di Messina, al Dipartimento Nazionale della Protezione Civile, al Dipartimento Regionale di Protezione Civile, alla Capitaneria di Porto di Milazzo, all'Ufficio Circondariale Marittimo di Lipari, al Comando Stazione Carabinieri di Stromboli, all'Ufficio del Genio Civile di Messina, alla Polizia Municipale, al Servizio di Protezione Civile.

AVVERTE

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR di Catania nel termine di 60 gg. o in alternativa ricorso straordinario al Presidente della Regione nel termine di 120 gg., entrambi decorrenti dalla data di notifica o comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza dello stesso.

DISPONE

La pubblicazione all'Albo Pretorio on-line del Comune e la massima diffusione ai cittadini interessati mediante ogni idoneo mezzo.

IL SINDACO

Dott. Gullo Riccardo

(Sottoscritto con firma digitale)